




Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione

Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica

Divisione XIX - Manifestazioni a premio



LE MANIFESTAZIONI A PREMIO



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 2001, n. 430

Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

(G.U. 13 dicembre 2001, n. 289)

Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 2001, n. 430

Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

(G.U. 13 dicembre 2001, n. 289)

(Testo come pubblicato in G.U.)

Titolo I

MANIFESTAZIONI A PREMIO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visti gli articoli da 39 a 62 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, concernenti la disciplina delle lotterie, tombole e pesche o banchi di beneficenza, nonché dei concorsi e delle operazioni a premio;

Visti gli articoli da 78 a 145 del regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, concernenti il regolamento in materia di lotterie, tombole, concorsi ed operazioni a premio;

Visto l'articolo 15, secondo comma, della legge 2 agosto 1982, n. 528, il quale prevede che l'autorizzazione a svolgere lotterie, tombole, e pesche o banchi di beneficenza possa essere rilasciata anche ai partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali;

Visto l'articolo 7, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, il quale stabilisce che non sono soggette alle disposizioni sulle operazioni a premio le manifestazioni i cui premi sono costituiti da sconti di prezzo o da quantità aggiuntive del prodotto propagandato;

Visto l'articolo 8 della legge 26 marzo 1990, n. 62, recante la disciplina delle tombole e pesche o banchi di beneficenza promosse in occasione di feste o sagre

a carattere locale, nonché delle sottoscrizioni o offerte di denaro con estrazione di premi promosse dai partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali;

Visto l'articolo 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale stabilisce che con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro dell'interno, si procede alla revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Uditi i pareri del Consiglio di Stato, resi dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 12 aprile 1999 e del 15 gennaio 2001;

Visto il parere espresso dalla Conferenza unificata in data 27 settembre 2001;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 ottobre 2001;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle attività produttive, dell'interno e per la funzione pubblica;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito applicativo

1. I concorsi e le operazioni a premio di ogni specie, consistenti in promesse di premi al pubblico dirette a favorire, nel territorio dello Stato, la conoscenza di prodotti, servizi, ditte, insegne o marchi o la vendita di determinati prodotti o la prestazione di servizi, aventi, comunque, fini anche in parte commerciali, si effettuano alle condizioni e con le modalità di cui al presente titolo.

2. Per le obbligazioni assunte nei confronti dei promissari si applicano le disposizioni degli articoli 1989, 1990 e 1991 del codice civile.

3. I concorsi e le operazioni a premio hanno durata non superiore, rispettivamente, a uno e a cinque anni dalla data di inizio degli stessi. Nel periodo di durata dei concorsi e delle operazioni a premio sono compresi, rispettivamente, le fasi relative all'individuazione dei vincitori e il termine ultimo per richiedere il premio. I premi messi in palio sono consegnati agli aventi diritto entro il termine di sei mesi dalla conclusione della manifestazione o dalla data di richiesta dei premi stessi. Se il regolamento della manifestazione prevede termini di consegna inferiori a sei mesi, in caso di ritardo è data comunicazione agli interessati, mediante lettera raccomandata, dei motivi ostativi al sollecito adempimento dell'obbligazione.

4. I concorsi e le operazioni a premio possono essere svolti a favore dei consumatori finali o di altri soggetti quali i rivenditori, gli intermediari, i concessionari, i collaboratori e i lavoratori dipendenti.

5. La partecipazione ai concorsi e alle operazioni a premio è gratuita, salvo le ordinarie spese di spedizione o telefoniche necessarie ai fini della partecipazione stessa. È vietata la diretta maggiorazione del prezzo del prodotto o servizio promozionato.

6. Le attività relative allo svolgimento delle manifestazioni a premio sono effettuate nel territorio dello Stato ad eccezione delle attività connesse al confezionamento dei prodotti realizzate al di fuori del detto territorio.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

- Gli articoli da 39 a 62 ad eccezione dell'art. 40, del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, s'intendono superate o abrogate da successivi provvedimenti normativi; si riporta il testo dell'art. 40:

"Art. 40. - L'Intendenza di finanza può autorizzare previo nulla osta della Prefettura:

1) le lotterie promosse e dirette da enti morali, organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), associazioni e comitati senza fine di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi, disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, con vendita di biglietti staccati da registri a matrice in numero determinato, il cui importo complessivo per ogni singola operazione non superi la somma di L. 100.000.000. La vendita di biglietti deve essere limitata al territorio della provincia;

2) le tombole promosse e dirette da enti morali, ONLUS, associazioni e comitati senza fine di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, purché il prodotto netto di esse sia destinato a scopi assistenziali, educativi e culturali e purché i premi non superino complessivamente la somma di L. 25.000.000. La vendita delle cartelle deve essere limitata al comune in cui la tombola si estrae e nei comuni limitrofi e deve effettuarsi per il tramite delle ricevitorie del lotto.

3) Le pesche o banchi di beneficenza promossi e diretti da enti morali, ONLUS, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi, disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, purché l'operazione sia limitata al territorio del comune ed il ricavato non eccede la somma di L. 100.000.000.

L'autorizzazione di cui al primo comma può essere rilasciata anche ai partiti politici, rappresentati nelle assemblee nazionali o regionali, entro i limiti di somma rispettivamente indicati ai numeri 1, 2 e 3. Per tale autorizzazione non è richiesto il nulla osta della prefettura. I premi delle operazioni, di cui ai numeri 1 e 3, debbono consistere soltanto in cose mobili, escluso il danaro, i titoli pubblici e privati, i valori bancari, le carte di credito ed i metalli preziosi in verghe.

(Omissis comma abrogato).

Le operazioni previste al primo comma, n. 2), i cui premi non superino complessivamente tre milioni di lire, e n. 3), il cui ricavato non ecceda la somma di quindici milioni di lire, promosse in occasione di feste o sagre a carattere locale e che abbiano ambito limitato alle feste o alle sagre stesse, sono considerate trattenimenti ai sensi dell'art. 69 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e pertanto soggette alla sola autorizzazione amministrativa rilasciata dai comuni ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1997, n. 616. I titoli di partecipazione alle operazioni predette devono essere contrassegnati a cura del promotore, senza obbligo di timbratura o punzonatura da parte dell'Intendenza di finanza. Non si applicano alle operazioni di cui al presente comma gli articoli 41 del presente decreto e 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano alle sottoscrizioni ed offerte di denaro con estrazione di premi, promosse, per l'autofinanziamento o per il finanziamento dei propri organi di stampa, dai partiti politici rappresentati nel Parlamento e nei consigli regionali, purché svolte nell'ambito di manifestazioni locali organizzate dai partiti stessi."

- Si trascrivono i testi delle disposizioni contenute negli articoli da 78 a 145 del **regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077 (Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie)**:

"**Art. 78.** - Nessuna lotteria, tombola, pesca di beneficenza o qualsiasi altra operazione del genere, può aver luogo senza la preventiva autorizzazione nel modi determinati dalla legge e dal presente regolamento."

"Art. 79. - Le lotterie e le tombole da effettuarsi in tutto il territorio dello Stato, od anche soltanto in due o più province, debbono essere autorizzate con legge speciale su proposta del Capo del Governo.

La organizzazione e lo svolgimento di tali lotterie e tombole sono affidate all'amministrazione del lotto, salvo che la legge di concessione non disponga diversamente, nel qual caso all'amministrazione del lotto spetta il compito della vigilanza e del controllo sulla esecuzione delle predette operazioni, su quelle di estrazione ed assegnazione dei premi.

Ciascuna lotteria o tombola suddetta è disciplinata da un regolamento speciale."

"Art. 80. - Le operazioni che si effettuano nell'ambito di una Provincia o di un comune, si distinguono in lotterie, tombole e pesche o banchi di beneficenza.

La lotteria si effettua con biglietti staccati da registri a matrice, distinti con numero progressivo e concorrenti ad uno o più premi, secondo l'ordine di estrazione.

La tombola si fa con cartelle portanti una data quantità di numeri dall'1 al 90 con premi assegnati alle cartelle nelle quali, alla estrazione dei numeri, siasi verificate prima le stabilite combinazioni.

Si considerano pesche o banchi di beneficenza le vendite dei biglietti ristrette ad un solo comune, le quali per la loro organizzazione non si prestino alla emissione di biglietti a matrice e neppure alla preventiva determinazione del numero dei biglietti da emettersi."

"Art. 81. - La facoltà di autorizzare le operazioni di cui all'articolo precedente spetta all'Intendenza di finanza della provincia (1), nei limiti stabiliti dal Ministro per le finanze, al principio di ogni anno, con suo decreto nel quale sono specificati per ciascuna Provincia il numero e la specie delle operazioni che possono essere autorizzate in ogni anno solare. È in facoltà del Ministro di autorizzare altre operazioni in aggiunta al numero fissato nel decreto di cui al primo comma."

(1) Ora direzione regionale delle entrate.

"Art. 82. - L'autorizzazione per qualsiasi delle suddette operazioni non può essere concessa se la Prefettura, esaminata la richiesta anche per quanto riflette le necessità finanziarie dell'ente e la opportunità di ricorrere all'operazione per farvi fronte, non abbia dato il suo nulla osta. È necessario, inoltre, per il rilascio dell'autorizzazione che l'operazione sia promossa da un ente morale legalmente riconosciuto, che il medesimo ne assuma la direzione e che il provento dell'operazione sia destinato a scopi educativi, assistenziali, culturali."

"Art. 83. - La vendita dei biglietti delle lotterie autorizzate deve essere limitata al territorio della provincia e l'importo complessivo dei biglietti che possono emettersi, comunque sia frazionato il prezzo dei biglietti stessi, non può superare la somma di L. 3.000.000. Se nel periodo di tempo stabilito dal decreto di concessione non sia stata effettuata la vendita di tutti i biglietti emessi nel limite della somma suddetta, l'intendente di finanza (1) ha facoltà di concedere una proroga.

Di eguale facoltà potrà valersi il Ministro delle finanze qualora l'autorizzazione sia stata concessa con decreto ministeriale."

(1) Ora direzione regionale delle entrate.

"Art. 84. - La vendita delle cartelle delle tombole autorizzate deve essere limitata al comune in cui la tombola si estrae e nei comuni limitrofi.

Non è limitato il numero delle cartelle che si possono emettere per ogni tombola, ma i premi posti in palio non possono superare nel loro complesso, la somma di L. 500.000.".

"Art. 85. - La vendita dei biglietti delle lotterie e delle cartelle delle tombole deve essere effettuata per mezzo dei gestori delle ricevitorie e delle collettorie del lotto, sia nel locale dell'ufficio e sia con banchi di vendita nelle strade e nelle piazze tenuti da agenti dei gestori stessi. I predetti gestori non possono esimersi dall'incarico della vendita.

Nei comuni in cui non esistono né ricevitorie né collettorie del lotto, la vendita potrà essere effettuata dai gestori del lotto dei comuni limitrofi, e solo nel caso in cui non sia possibile affidare la vendita al personale del lotto, l'ente concessionario può essere autorizzato dalla Intendenza (1) a provvedere alla organizzazione della vendita nel modo che riterrà più opportuno. Il compenso spettante ai ricevitori e collettori del lotto per la vendita dei biglietti o delle cartelle sarà fissato con accordi diretti con gli enti interessati, ed in caso di divergenza sarà stabilito dall'Intendente di finanza (1).".

(1) Ora direzione regionale delle entrate.

"Art. 86. - La vendita a mezzo di ruote di fortuna o con altri sistemi analoghi è assolutamente vietata per le operazioni a carattere provinciale e per quelle nazionali non gestite dall'amministrazione finanziaria.".

"Art. 87. - Per le pesche e banchi di beneficenza la vendita dei biglietti è limitata al territorio del comune in cui l'operazione si effettua ed il ricavato di essa non può eccedere la somma di L. 3 000.000.

Tali operazioni non possono svolgersi nelle piazze o strade pubbliche e debbono essere effettuate esclusivamente cura dell'ente concessionario. I biglietti relativi debbono essere sottoposti a punzonatura da parte dell'Intendenza di finanza (1).

Dev'essere presentato il piano disciplinare dell'operazione.".

(1) Ora direzione regionale delle entrate.

"Art. 88. - (abrogato dall'art. 2, decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1971, n. 1190).".

"Art. 89. - La tassa di lotteria sulle lotterie, tombole e pesche di beneficenza locali, è dovuta nella misura del 10% sull'ammontare lordo della somma ricavata dalla vendita dei biglietti e delle cartelle e deve affluire all'apposito capitolo di entrata per i proventi del lotto. Sono esenti da tale tassa le lotterie e le pesche il cui importo non superi la somma di L. 100.000.".
(Comma abrogato dall'art. 3, decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1971, n. 1190).

"Art. 90. - Le domande per autorizzazione di lotterie, di tombole e pesche di beneficenza debbono essere stese in competente carta da bollo, salvo che non sia diversamente disposto dalle leggi speciali riguardanti gli enti parificati all'Amministrazione dello Stato, e debbono essere presentate all'Intendenza di finanza della provincia (1) unendovi in duplice esemplare:

1) Per le lotterie:

- a) il progetto relativo nel quale saranno indicati la qualità e la quantità degli oggetti destinati in premio, la quantità ed il prezzo dei biglietti da emettersi, il luogo in cui rimarranno esposti gli oggetti; il luogo ed il tempo fissati per la estrazione e per la consegna dei premi ai vincitori;
- b) il modello del registro a matrice dal quale saranno staccati i biglietti.

2) Per le tombole:

- a) il progetto relativo con la specificazione dei premi e con la indicazione del prezzo di ciascuna cartella;
- b) il modello di registro a madre e figlia dal quale saranno staccate le cartelle.

3) Per le pesche di beneficenza qualora non sia possibile la preventiva determinazione dei biglietti da emettersi, l'ente, nella domanda per la concessione, deve indicare con la maggiore approssimazione il numero dei biglietti che potranno essere emessi ed il relativo prezzo."

(1) Ora direzione regionale delle entrate.

"Art. 91. - L'aggio lordo non può essere inferiore alla retribuzione iniziale corrispondente alla classe inferiore della seconda qualifica prevista per il personale della carriera esecutiva amministrativa degli impiegati civili dello Stato.

Ottenuto il nulla osta l'intendenza (1) rilascia il decreto di concessione per l'operazione richiesta, previo versamento alla sezione di tesoreria provinciale di una cauzione in denaro o in rendita pubblica al corso di borsa corrispondente all'ammontare della tassa di lotteria dovuta sul ricavato presunto dalla vendita dei biglietti e delle cartelle."

(1) Ora direzione regionale delle entrate.

"Art. 92. - Per le lotterie d'importo superiore alla somma di L. 1.500.000 deve essere costituita una commissione di vigilanza composta dall'intendente di finanza (1) o da un suo delegato, da un rappresentante della prefettura e da un rappresentante dell'ente concessionario. La presidenza della commissione spetta all'intendente di finanza (1) o a chi ne fa le veci.

La commissione di vigilanza sorveglia il regolare svolgimento dell'operazione dalla emissione dei biglietti alla estrazione, dopo la quale si assicura che i premi vengano regolarmente e sollecitamente rimessi ai singoli vincitori.

Per le altre lotterie, nonché per le tombole e le pesche di beneficenza, l'intendente di finanza (1) delega ad un funzionario, anche non appartenente all'amministrazione finanziaria, la vigilanza sull'operazione e l'assistenza all'estrazione.

L'intendente (1) deve però, qualora sia possibile, affidare l'incarico suddetto ad un funzionario del luogo in cui si effettua l'operazione a fine di non aggravare le spese dell'ente concessionario."

(1) Ora direzione regionale delle entrate.

"Art. 93. - Il decreto di autorizzazione è steso di seguito alla domanda in bollo, o su foglio a parte contenente il solo decreto, con applicazione in entrambi i casi dell'imposta di bollo, mediante marche che dovranno essere annullate dall'intendenza di finanza (1) che rilascia l'autorizzazione. Il decreto deve determinare il luogo, il giorno e l'ora dell'estrazione, indicare il numero, la data e l'importo della ricevuta del deposito provvisorio cauzionale e provvedere alla costituzione della commissione di vigilanza per le lotterie superiori a L. 1.500.000".

(1) Ora direzione regionale delle entrate.

"Art. 94. - Per le lotterie fatte con biglietti staccati da registro a matrice, i biglietti stessi debbono essere numerati e contrassegnati dal concessionario.

Parimenti le cartelle delle tombole debbono essere numerate e contrassegnate dal concessionario.

L'intendenza (1) appone su ciascun biglietto di lotteria o cartella di tombola, l'apposito bollo a secco, sotto la sorveglianza e responsabilità di un funzionario delegato dall'intendente (1). Inoltre l'Intendenza (1), nell'ultima pagina di ciascun registro di lotteria o tombola, appone la seguente dichiarazione: "Il presente registro n. ... compone di n. ... (in tutte lettere) biglietti (oppure cartelle) dal progressivo numero ... al numero ... L'Intendente... (1).".

(1) Ora direzione regionale delle entrate".

"Art. 95. - L'estrazione della lotteria e della tombola deve essere annunciata al pubblico mediante notificazione a cura dello stesso concessionario.

L'amministrazione provvede al rimborso delle spese suddette in modo forfettario nella misura corrispondente al 60 per cento dell'aggio lordo spettante, diminuito di L. 870.000 per le ricevitorie la cui riscossione dell'anno finanziario non sia superiore a lire 10 milioni e nella misura del 50 per cento dell'aggio lordo spettante diminuito di L. 870.000 per le ricevitorie con riscossione di oltre lire 10 milioni annui. Tale rimborso non può superare comunque, l'ammontare annuo singolo di lire 2 milioni".

"Art. 96. - Per le lotterie con biglietti staccati da registri a matrice e per le tombole, il concessionario deve consegnare prima dell'estrazione, tutti i registri, i biglietti o cartelle all'intendente (1) o al suo delegato.

Questi si accerta che la consegna sia completa e che tutti i registri siano contrassegnati e bollati e dichiara nulli agli effetti del giuoco i biglietti o le cartelle appartenenti a registri non pervenuti in tempo, dandone avviso al pubblico prima dell'estrazione.

Effettuato il sorteggio, l'Intendenza di finanza (1) accerta la qualità delle cartelle o biglietti venduti e liquida sull'importo di essi la tassa di bollo nella misura del 10 per cento salvo il caso della esenzione prevista dal precedente art. 89, nonché la tassa di lotteria pure nella misura del 10 per cento. Di tali operazioni è compilato processo verbale in tre originali, di cui uno è rimesso alla Prefettura, uno al concessionario ed uno è trattenuto dall'intendente (1).".

(1) Ora direzione regionale delle entrate.

"Art. 97. - Per le pesche o banchi di beneficenza fatte con biglietti non staccati da registri a matrice, è vietato d'introdurre nelle urne altri biglietti oltre quelli previsti nel progetto disciplinare di cui al precedente art. 91.

L'intendente (1) o il suo delegato accerta il numero dei biglietti venduti e la somma effettivamente introitata, anche mediante verifica e riscontro alle casse a chiusura delle operazioni, e liquida le tasse dovute redigendo il verbale come al precedente articolo.".

(1) Ora direzione regionale delle entrate.

"Art. 98. - Per ogni operazione autorizzata, l'intendente (1) comunica alla Prefettura il prodotto

netto della vendita dei biglietti o delle cartelle, affinché la medesima accerti che tale prodotto sia voluto al fine per il quale l'operazione è concessa.".

(1) Ora direzione regionale delle entrate.

"Art. 99. - Entro otto giorni da quello della estrazione della lotteria, della tombola o della pesca di beneficenza, l'ente concessionario deve versare la tassa di bollo presso il competente ufficio del registro e l'ammontare della tassa di lotteria del 10 per cento alla sezione di tesoreria provinciale: quest'ultima in conto proventi del lotto.

La quietanza di versamento e la ricevuta della tassa di bollo vengono dal concessionario consegnati all'intendente di finanza (1), il quale in base a tali titoli ed alla dimostrazione che il concessionario ha rimesso regolarmente i premi ai vincitori, ordina lo svincolo della prestata cauzione. Il provvedimento di svincolo non è soggetto alle formalità del registro e bollo.".

(1) Ora direzione regionale delle entrate.

"Art. 100. - Le spese per l'esecuzione delle lotterie, delle tombole e delle pesche, comprese le indennità ai delegati governativi, sono a carico dei concessionari.".

"Art. 101. - Ai funzionari incaricati dall'amministrazione finanziaria di esercitare la vigilanza o di adempiere altre funzioni di loro competenza nello svolgimento di lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza, spettano le indennità di missione stabilite dalle norme vigenti in materia.".

"Art. 102. - Per la bollatura da parte dell'Intendenza di finanza (1) di biglietti delle lotterie e delle cartelle delle tombole e dei biglietti delle pesche spetta un compenso di lire 2 per ogni mille biglietti o cartelle.

Il punzone per la bollatura dev'essere tenuto dall'intendente di finanza (1)."

(1) Ora direzione regionale delle entrate.

"Art. 103. - I comuni, le province e gli altri Corpi morali che intendono valersi della facoltà di aggiungere premi, da conferirsi in forma di lotteria, agli interessi dei prestiti da contrarre, debbono chiedere la preventiva autorizzazione al Ministro per le finanze.

Le operazioni di estrazione dei premi saranno effettuate sotto il controllo di un'apposita commissione di vigilanza della quale farà parte un rappresentante del Ministero delle finanze - servizi del lotto.".

"Art. 104. - Le concessioni sopradette sono esenti dalla tassa di lotteria.".

"Art. 105. - Sono proibite le manifestazioni pubblicitarie indette dai fabbricanti e dai commercianti nelle quali la corresponsione dei premi sia accompagnata da una diretta maggiorazione del prezzo dei prodotti la cui vendita è collegata alla manifestazione.".

"Art. 106. - Le norme dei concorsi a premi non si applicano ai concorsi indetti per la produzione di opere letterarie, artistiche, scientifiche, nei quali il conferimento del premio all'autore del-

l'opera prescelta ha il carattere di corrispettivo di prestazione d'opera, o rappresenta il riconoscimento del merito personale o un titolo di incoraggiamento nell'interesse della collettività.".

"Art. 107. - Non sono soggette alle norme sui concorsi e sulle operazioni a premio le offerte di premi costituiti da oggetti di minimo valore (lapis, bandierine, temperini, calendari e simili), sempre che la corresponsione di essi non sia fatta in alcun modo dipendere dalla natura o dalla entità delle vendite cui le offerte sono accompagnate.

Non sono, inoltre, soggetti alle suddette norme gli sconti di prezzo e le analoghe facilitazioni concessi all'atto dell'acquisto o del successivo pagamento nelle vendite effettuate da fabbricanti a commercianti o da commercianti all'ingrosso a commercianti al dettaglio, in base alle consuetudini commerciali o in base a convenzioni ed accordi economici collettivi stipulati tra le organizzazioni sindacali dei fabbricanti e dei commercianti, o a singole pattuizioni contrattuali. Non sono infine, soggetti alle suddette norme gli sconti di prezzo e le analoghe facilitazioni accordati all'atto dell'acquisto dai commercianti al dettaglio ai consumatori con carattere puramente occasionale.

Sono peraltro soggetti alle norme sui concorsi e sulle operazioni a premio gli sconti e le facilitazioni che i commercianti al dettaglio accordano a tutti o ad alcuni consumatori in relazione ad un qualsiasi sistema preventivamente disposto e comunque organizzato (raccolta di bollini, di tagliandi, di buoni di cassa, di marchette, ecc.).".

"Art. 108. - Le manifestazioni pubblicitarie in cui i premi vengono assegnati ai partecipanti per effetto della sorte e della abilità sono considerati concorsi a premi anche quando ai partecipanti stessi non si sia imposta alcuna condizione di acquisto di prodotti o prestazione di servizio.".

"Art. 109. - È richiesta un'unica autorizzazione per i concorsi e le operazioni a premio indette dai fabbricanti e dai commercianti a favore dei consumatori dei propri prodotti e da svolgersi attraverso i rivenditori dei prodotti stessi.

Ciascun rivenditore è però tenuto a chiedere separatamente la preventiva autorizzazione per i concorsi e le operazioni a premio indette eventualmente per gli stessi prodotti a favore dei propri clienti, sempre quando si tratti di manifestazioni separate ed indipendenti da quelle organizzate dai fabbricanti e dai commercianti.".

"Art. 110. - Sono considerati concorsi a sorte quelli in cui l'attribuzione dei premi promessi si faccia dipendere:

a) da una estrazione a sorte tanto se tale estrazione venga fatta appositamente come se si faccia riferimento ad altra estrazione o ad altra designazione che dipende dalla sorte;

b) da qualsiasi sistema, congegno, macchina od altro che siano organizzati in guisa da affidare unicamente all'alea la designazione dei partecipanti cui i premi debbono essere assegnati. Ai concorsi a sorte sono parificati, per l'applicazione della tassa di lotteria, i concorsi misti, quelli cioè in cui, oltre alla consegna di un premio di egual valore a tutti i partecipanti, altri ne vengano assegnati di eguale o di diverso valore ad alcuni soltanto di essi, facendone dipendere il conferimento dalla sorte.".

"Art. 111. - Sono considerati concorsi di abilità quelli in cui l'aggiudicazione dei premi pro-

messi si faccia dipendere dalla abilità o dalla capacità dei concorrenti chiamati ad esprimere giudizi relativi a determinate manifestazioni sportive, letterarie, culturali in genere, ed a rispondere a quesiti o ad eseguire lavori su cui è riservato a terze persone od a speciali commissioni di pronunziarsi.

Ai concorsi di abilità sono parificati, agli effetti della tassa di lotteria, i concorsi pronostici."

"Art. 112. - Tanto per i concorsi che per le operazioni a premio l'autorizzazione è concessa direttamente a ciascun ente o ditta promotrice, escluso qualsiasi intermediario od organizzatore. È consentito tuttavia a due o più ditte, per economia di spesa o per maggiore efficacia pubblicitaria, di associarsi per svolgere la stessa operazione a premio, consistente nella emissione dello stesso tipo di buoni, bollini, figurine, etichette, tagliandi od altro che danno diritto ai raccoglitori di cumularli per ottenere uno sconto di prezzo o un premio prestabilito, ma ciascuna ditta deve chiedere separatamente la debita autorizzazione con obbligo ad ognuna di esse di pagare la tassa fissa ed eventualmente quella proporzionale previste dall'art. 49 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933.

Due o più ditte possono altresì associarsi per svolgere il medesimo concorso a premio a sorte o di abilità, ma ciascuna di esse deve pagare almeno il minimo della tassa di lotteria prevista dagli articoli 45 e 47 del suddetto regio decreto-legge."

"Art. 113. - Nei concorsi a premio la tassa di lotteria una volta pagata non è più ripetibile, salvo che il concorso non abbia potuto avere completa esecuzione per un impedimento legittimo indipendente dalla volontà o dal fatto della ditta promotrice, nel quale caso il Ministero delle finanze determinerà con una decisione definitiva l'ammontare della tassa da restituirsi. Se la durata del concorso stabilita dal decreto di autorizzazione non è stata sufficiente per il regolare svolgimento della manifestazione il Ministro per le finanze, potrà, su richiesta della ditta, concedere una proroga sempre che non vi sia lesione di diritti di terzi."

"Art. 114. - Nei concorsi in cui non sia possibile stabilire fin dalla origine, nel piano della operazione, il valore dei premi che potranno essere assegnati, in quanto la corresponsione di essi è subordinata al verificarsi di determinate condizioni od avvenimenti, l'ente o la ditta interessata deve dichiarare il valore approssimativo dei premi che ritiene di poter distribuire alla fine dell'operazione e su tale valore, se accettato dall'amministrazione, viene liquidata in via provvisoria la tassa di lotteria.

Se la dichiarazione non è ritenuta congrua l'Amministrazione può concordare il valore dei premi da assoggettarsi a tassa in via provvisoria."

"Art. 115. - Nel caso previsto dal precedente articolo la ditta deve dichiarare, entro il termine di trenta giorni dalla fine della manifestazione se questa si verifica nell'anno solare in cui è stata concessa l'autorizzazione, il numero ed il valore dei premi effettivamente dovuti in base agli impegni assunti nel piano del concorso e versare alla Tesoreria provinciale la maggior tassa dovuta se il predetto valore risulti superiore a quello dichiarato e tassato in via provvisoria.

Qualora la ditta non curi di presentare la dichiarazione finale, l'intendenza di finanza (1) provvederà all'accertamento d'ufficio dell'effettivo ammontare dei premi. A tale fine essa ha facoltà di disporre di qualsiasi mezzo d'indagine e di ispezione sia presso le ditte che presso gli assegnatari dei premi.

Accertato il valore definitivo dei premi, l'Intendenza (1) liquiderà la tassa dovuta in via definitiva, notificando alla ditta l'ingiunzione di pagamento, il quale deve effettuarsi non oltre il termine di trenta giorni dalla notifica. Decorso inutilmente detto termine, l'Intendenza (1) provvederà alla riscossione coattiva del credito erariale.

Allo stesso procedimento d'ingiunzione l'Intendenza (1) farà luogo nel caso che la ditta, pur avendo presentato la dichiarazione finale, non abbia versato entro il termine di trenta giorni dalla fine della manifestazione la maggior tassa dovuta.".

(1) Ora direzione regionale delle entrate.

"Art. 116. - Se il valore effettivo dei premi da erogare risulterà, a chiusura della manifestazione entro l'anno solare, inferiore a quello tassato in via provvisoria nel decreto di autorizzazione, l'Intendenza (1) dovrà provvedere, su richiesta di parte, alla restituzione della maggiore tassa riscossa in sede di liquidazione provvisoria.".

(1) Ora direzione regionale delle entrate.

"Art. 117. - Per i concorsi soggetti a conguaglio per la liquidazione definitiva della tassa, che abbiano una durata maggiore di un anno, le ditte non potranno ottenere la autorizzazione a continuare la manifestazione per il secondo anno se non provvedano:

a) ad integrare la dichiarazione provvisoria fatta nella prima domanda di autorizzazione denunciando i premi assegnati alla fine del primo anno solare e pagando la eventuale maggiore tassa dovuta;

b) a pagare per il secondo anno in via provvisoria la tassa liquidata alla fine del primo anno come alla lettera a).".

"Art. 118. - Nel caso previsto dal precedente art. 114, per l'esatto accertamento del valore dei premi effettivamente da corrispondere e per la liquidazione finale della tassa dovuta, le ditte devono tenere una precisa ed accurata registrazione delle operazioni relative all'assegnazione dei premi su apposito registro fornito dall'amministrazione.

La liquidazione finale della tassa di lotteria deve essere eseguita sul valore dei premi che debbono essere corrisposti in base ai risultati del concorso anche se una parte di tali premi non viene in fatto erogata per mancanza di richiesta degli aventi diritto o per altre cause. È ammesso il concordato per la determinazione del valore effettivo dei premi da assoggettarsi alla tassazione di conguaglio. Non raggiungendosi l'accordo, la liquidazione della tassa è fatta con decreto del Ministro per le finanze in base agli elementi acquisiti: contro tale liquidazione è ammesso il solo ricorso giudiziario ai termini dell'art. 60 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933.".

"Art. 119. - Per i concorsi soggetti a conguaglio il diritto al supplemento della tassa di lotteria non accertato e notificato dalla finanza nel termine di un anno dalla chiusura della manifestazione decade.

Decade altresì il diritto al rimborso non richiesto dalla ditta entro lo stesso termine.".

"Art. 120. - Ai fini dell'applicazione del minimo di tassa di lotteria i concorsi di cui all'art. 47 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, si debbono ritenere ultimati con l'aggiudicazione dei premi deliberata dall'apposita commissione senza alcun riguardo alla durata della manifestazione.

Se però trattasi di concorso che si svolga nello stesso anno solare in vari periodi ma sempre con le stesse modalità così da costituire un'unica manifestazione, la tassa di lotteria è dovuta sul valore complessivo dei premi anche se questi vengono erogati di volta in volta."

"Art. 121. - Il reddito di ricchezza mobile da servire di base per l'applicazione della tassa di licenza di cui all'art. 49 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, è quello che risulta iscritto nei ruoli dell'anno per il quale viene concessa l'autorizzazione per l'operazione a premio, anche se siano in corso contestazioni per aumenti o diminuzioni. Nel caso in cui la iscrizione a ruolo per il detto anno sia stata sospesa per qualsiasi ragione, si terrà conto del reddito iscritto nei ruoli dell'anno precedente.

Qualora l'accertamento del reddito sia in contestazione, si terrà conto del reddito dichiarato dalla ditta od in mancanza dall'ufficio distrettuale delle imposte dirette, salva la facoltà alla finanza o alla ditta di chiedere il supplemento o il rimborso parziale della tassa di licenza entro il termine di un anno dalla decisione che pone fine alla contestazione.

Qualora, infine, nessun accertamento sia stato iniziato, l'amministrazione del lotto potrà concordare il reddito approssimativo da tenersi a base per l'applicazione della tassa di licenza."

"Art. 122. - La tassa di licenza di cui all'art. 49 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, si applica nella misura fissa quando i premi offerti siano tutti di valore non superiore al limite fissato al principio di ogni anno solare, con decreto del Ministro per le finanze di concerto con quello del lavoro e della previdenza sociale.

Qualora siano offerti anche premi di valore superiore a tale limite, si applica la tassa fissa per la massa dei premi di valore non superiore al limite stesso, e la tassa proporzionale del 6 per cento sull'ammontare complessivo dei premi di valore superiore.

Nel caso in cui i premi offerti siano tutti di valore superiore al limite innanzi detto, si applica soltanto la tassa proporzionale del sei per cento."

"Art. 123. - Nei casi di cui ai commi secondo e terzo del precedente articolo, se non è possibile determinare fin dall'origine nel piano dell'operazione il numero ed il valore dei premi che potranno essere corrisposti, si applicano le stesse norme disposte per la tassa di lotteria sui concorsi a premi negli articoli 114 e 118 del presente regolamento."

"Art. 124. - Le ditte che intendono svolgere manifestazioni a premio con offerta di premi costituiti da giuocate del lotto debbono effettuare le giuocate stesse presso le ricevitorie del lotto e consegnare direttamente le bollette alla loro clientela.

Solo in via eccezionale e con particolari garanzie da stabilirsi dall'amministrazione può essere consentito il rilascio di buoni o di altri documenti equipollenti in luogo delle bollette. Possono le ditte altresì offrire in premio alla loro clientela il rimborso totale o parziale delle giuocate del lotto già effettuate e non risultate vincenti."

"Art. 125. - Se i premi sono costituiti da biglietti delle lotterie nazionali gestite dallo Stato, le

ditte debbono offrire i biglietti interi alla propria clientela, non essendo consentito di frazionare il prezzo dei biglietti stessi con tagliandi, buoni od altri documenti equipollenti. L'assegnazione dei biglietti interi può essere effettuata anche mediante estrazione a sorte o con altri sistemi analoghi."

"Art. 126. - Nei concorsi ed operazioni in cui i premi siano costituiti in parte da giuocate del lotto o da biglietti delle lotterie nazionali gestite dallo Stato ed in parte da altri oggetti mobili, sul valore complessivo di questi ultimi è dovuta la tassa di lotteria o di licenza."

"Art. 127. - I concorsi e le operazioni a premi effettuati da enti pubblici, istituti di beneficenza ed associazioni per scopi educativi, culturali, assistenziali, sono esenti da tasse anche se detti enti od associazioni abbiano una esistenza solo di fatto a condizione che sia assolutamente escluso nell'operazione il fine commerciale.

Per la esenzione dalla tassa dei concorsi ed operazioni a premio effettuati dalle casse di risparmio ed istituti di credito per incoraggiare e diffondere lo spirito di previdenza, occorre il preventivo nulla osta dell'ispettorato per la difesa del risparmio."

"Art. 128. - Se i premi consistono negli stessi prodotti fabbricati dall'industriale o venduti dal commerciante, il valore di essi, sia per l'applicazione della tassa proporzionale che ai fini della determinazione del limite di valore di cui all'art. 49 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, viene fissato sulla base del prezzo di vendita ai rivenditori.

Per i premi consistenti in oggetti acquistati, viene considerato il prezzo risultante dalla fattura di acquisto.

In caso di controversia per la determinazione dell'effettivo valore dei premi è ammesso il concordato.

Non raggiungendosi l'accordo, la determinazione del valore sarà fatta dalla competente Camera di commercio per le operazioni che si svolgono nell'ambito di una sola Provincia e dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale negli altri casi."

"Art. 129. - L'autorizzazione non può essere rilasciata a favore di intermediari o di organizzatori.

Sono considerati intermediari od organizzatori coloro che non sono né fabbricanti né commercianti all'ingrosso o al dettaglio della merce per la quale s'intende effettuare il concorso o l'operazione a premio."

"Art. 130. - Nei concorsi i premi promessi debbono essere tutti conferiti; quelli non richiesti dai vincitori nel termine stabilito nel piano della manifestazione debbono essere dalle ditte devoluti a favore dell'Ente comunale di assistenza (1).

Per le operazioni a premio tale norma si applica soltanto per i premi che eccedano il limite di valore fissato annualmente ai sensi dell'art. 49 del regio decreto-legge n. 1933 del 1938."

(1) Ora IPAB.

"Art. 131. - I decreti di concessione sono revocati, nei casi previsti dall'art. 55 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, con decreto del Ministro per le finanze.

Dalla data di notificazione di tale decreto la ditta interessata deve disporre la immediata cessazione di ogni attività inerente alla manifestazione pubblicitaria revocata, sotto pena di applicazione delle sanzioni previste dall'art. 124 del regio decreto-legge n. 1933 del 1938."

"Art. 132. - L'ammontare della cauzione che fosse ritenuta necessaria per garantire la corresponsione dei premi promessi è stabilita con lo stesso decreto che concede l'autorizzazione. La cauzione in danaro o in titoli dello Stato deve essere versata, a titolo di deposito provvisorio, alla sezione di tesoreria provinciale prima della consegna del decreto di autorizzazione. Lo svincolo sarà disposto dall'Intendenza di finanza (1) non appena sarà stata offerta la dimostrazione dell'avvenuto conferimento dei premi. Il provvedimento di svincolo non è soggetto alle formalità del registro e bollo."

(1) Ora direzione regionale delle entrate.

"Art. 133. - Nel decreto di concessione può essere disposto l'intervento di un funzionario dell'amministrazione delle finanze, sia nell'operazione di estrazione e sia nelle apposite commissioni costituite per l'aggiudicazione dei premi nei concorsi di abilità.

Le indennità spettanti ai funzionari incaricati nonché il compenso per la bollatura sono quegli stessi fissati nei precedenti articoli 101 e 102 del presente regolamento per le lotterie e tombole locali."

"Art. 134. - Per le operazioni a premio limitate ad una sola Provincia e non esenti da tassa ai termini dell'art. 50 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, l'autorizzazione è concessa dall'Intendenza di finanza della Provincia (1). La domanda di autorizzazione, redatta su competente carta da bollo e diretta all'Intendenza di finanza (1), deve indicare: a) la denominazione e la sede dell'ente, della società o ditta che promuove l'operazione, l'attività commerciale o industriale esercitata ed in quali comuni deve effettuarsi l'operazione; b) il piano dettagliato dell'operazione da cui risulti la natura e la struttura dell'operazione stessa, la durata di essa, il numero, la qualità ed il valore dei premi promessi e le modalità di distribuzione agli assegnatari.

(1) Ora direzione regionale delle entrate.

Qualora i premi in tutto o in parte, singolarmente considerati, siano il valore superiore al limite fissato dal decreto di cui all'art. 49 del regio decreto-legge, e non sia possibile stabilire fin dall'origine il valore complessivo di tali premi, ai fini dell'applicazione della tassa proporzionale del 6 per cento, occorre dichiarare in via provvisoria il valore dei premi stessi che si presumono potersi erogare durante l'operazione;

c) il reddito iscritto a ruolo per l'anno in cui si deve effettuare l'operazione a nome dell'ente, società o ditta che promuove l'operazione.

Alla domanda deve essere allegata la quietanza comprovante il versamento, a titolo di deposito provvisorio, della somma di lire cinquanta effettuato alla tesoreria provinciale di cui all'art. 56 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933."

"Art. 135. - Se l'operazione ha anche in parte fine commerciale, l'intendente (1) deve sentire il parere della Camera di commercio e solo nel caso in cui tale parere sia favorevole può rilasciare il decreto di autorizzazione nel quale determinerà anche la tassa dovuta. La Camera di commercio deve esprimere sollecitamente il proprio parere sui singoli casi sotto-

posti al suo esame riferendosi alle concrete disposizioni del decreto regolanti la materia e non a motivazioni generiche od astratte.".

(1) Ora direzione regionale delle entrate.

"Art. 136. - Contro la decisione dell'intendente (1) che nega l'autorizzazione è ammesso ricorso al Ministro per le finanze entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento che può essere effettuata con lettera raccomandata oppure con avviso in duplice esemplare nelle stesse forme previste per la notificazione degli atti relativi alle imposte dirette.

Il ricorso deve essere presentato all'Intendenza (1) che lo rimette sollecitamente al Ministero debitamente istruito.

Anche per la liquidazione della tassa fatta dall'intendente (1) e per qualsiasi altra questione riguardante la richiesta di autorizzazione è ammesso ricorso al Ministro per le finanze con lo stesso procedimento indicato nel comma precedente.

Su tali ricorsi il Ministro per le finanze decide con la procedura stabilita negli articoli seguenti.".

(1) Ora direzione regionale delle entrate.

"Art. 137. - Il Ministro per le finanze è competente ad autorizzare tutte le altre operazioni a premio e i concorsi a premio.

Le domande di autorizzazione, redatte su competente carta da bollo debbono essere rivolte al Ministero delle finanze - servizi del lotto - e debbono contenere le indicazioni specificate nelle lettere a), b) e c) del precedente art. 136.

Le domande possono essere inviate direttamente al Ministro per le finanze oppure presentate all'Intendenza di finanza della provincia (1), la quale le rimette sollecitamente al Ministero debitamente istruite.".

(1) Ora direzione regionale delle entrate.

"Art. 138. - Quando trattasi di concorsi e di operazioni a premio di cui all'articolo precedente aventi scopi commerciali, le domande di autorizzazione debbono essere sottoposte all'esame dell'apposita commissione interministeriale prevista dall'art. 58 del decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, la quale esprime il proprio parere motivato.

Il Ministro per le finanze, previa approvazione delle deliberazioni della commissione da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale emette il decreto relativo. In quello di autorizzazione viene liquidata la tassa di lotteria o di licenza.".

"Art. 139. - Per le operazioni a premio soggette a tassa di licenza nella misura fissa, l'autorizzazione non ha validità oltre l'anno solare nel quale viene rilasciata.

La tassa è dovuta per intero se l'autorizzazione è rilasciata nel primo semestre dell'anno, e per metà se viene rilasciata nel secondo semestre.

Per le operazioni a premio soggette a tassa in misura proporzionale al valore dei premi e che

abbiano una durata oltre l'anno solare, si provvede nei modi stabiliti dagli articoli 114 e 115 del presente regolamento.

Per i concorsi a premi, a sorte o di abilità, la autorizzazione ha validità per tutta la durata della manifestazione anche se questa si protragga oltre l'anno solare quando l'ammontare dei premi offerti sia noto fin dalla origine, altrimenti si provvede nei modi stabiliti dai citati articoli 114 e 115 del presente regolamento."

"Art. 140. - Una copia autentica del decreto del Ministro per le finanze è rimessa all'Intendenza di finanza della provincia (1) la quale provvede a consegnarla alla ditta interessata qualora la richiesta sia stata respinta.

Nel caso invece che sia stata concessa l'autorizzazione l'Intendenza (1) consegnerà la copia del decreto su esibizione della quietanza comprovante l'avvenuto versamento alla Tesoreria provinciale della tassa di lotteria o di licenza dovuta.

All'Intendenza (1) è fatto obbligo altresì di vigilare sulla esatta esecuzione del decreto e sugli adempimenti relativi."

(1) Ora direzione regionale delle entrate.

"Art. 141. - L'opposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 58 del decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, non è ammessa contro la liquidazione della tassa fatta dal Ministro per le finanze a seguito del ricorso prodotto contro il provvedimento dell'intendente di finanza (1)."

(1) Ora direzione regionale delle entrate.

"Art. 142. - Non è ammesso il ricorso giudiziario contro la liquidazione della tassa fatta dall'intendente di finanza (1) se non si sia previamente sperimentato in via amministrativa il ricorso al Ministro per le finanze.

Contro la liquidazione della tassa fatta dal Ministro per le finanze la ditta interessata può adire direttamente l'autorità giudiziaria, essendo facoltativa l'opposizione prevista dall'ultimo comma dell'art. 58 del decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933."

(1) Ora direzione regionale delle entrate.

"Art. 143. - Il procedimento coattivo per la riscossione della tassa di lotteria o di licenza liquidata nel decreto del Ministro per le finanze o dell'intendente di finanza (1) ed eventualmente non pagata dalla ditta o dalle ditte interessate, è quello stabilito dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Quando l'obbligo del pagamento della tassa incombe a due o più ditte, l'amministrazione del lotto ha facoltà di agire in via coattiva, per la riscossione integrale della tassa dovuta, verso una qualsiasi delle ditte coobbligate salvo a questa il diritto, ove abbia soddisfatto l'intero debito, di rivalersi verso le altre della quota da ciascuna di esse dovuta."

(1) Ora direzione regionale delle entrate.

"Art. 144. - Gli editori dei giornali, riviste e periodici e pubblicazioni in genere, la RAI e le

organizzazioni dipendenti non possono effettuare la pubblicità dei concorsi e delle operazioni a premio se tali manifestazioni non risultino essere state autorizzate.

Le ditte debbono esibire il decreto di autorizzazione, o copia fotografica o notarile di esso, e gli estremi del provvedimento debbono essere citati nella pubblicità."

"Art. 145. - Le autorità di pubblica sicurezza non possono autorizzare se non venga previamente esibito il decreto di autorizzazione, o copia fotografica o notarile di esso, la stampa dei manifesti, cartelli, od altro contenenti la pubblicità di concorsi ed operazioni a premio nei quali debbono essere citati gli estremi del decreto stesso."

- Si trascrive il testo dell'art. 15, secondo comma, della legge 2 agosto 1982, n. 528 (modifiche al regio decreto 19 ottobre 1938, n. 1933):

"L'autorizzazione di cui al primo comma può essere rilasciata anche ai partiti politici, rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali, entro i limiti di somma rispettivamente indicati ai numeri 1, 2 e 3. Per tale autorizzazione non è richiesto il nulla osta della prefettura". All'art. 41, ultimo comma, le parole: "di L. 100.000 sono sostituite dalle parole: "di L. 500.000 .".

- Si trascrive il testo dell'art. 7, comma 4 del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384:

"4. Non sono soggette alle disposizioni sulle operazioni a premi le manifestazioni i cui premi sono costituiti da sconti di prezzo o da quantità aggiuntive del prodotto propagandato."

- Si trascrive il testo dell'art. 8 della legge 26 marzo 1990, n. 62, recante norme in materia di lotterie, tombole e pesche:

"Art. 8. - All'art. 40 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, come da ultimo modificato dall'art. 7 del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, sono aggiunti i seguenti commi:

Le operazioni previste al primo comma, n. 2), i cui premi non superino complessivamente 3 milioni di lire, e n. 3), il cui ricavato non ecceda la somma di 15 milioni di lire, promosse in occasione di feste o sagre a carattere locale e che abbiano ambito limitato alle feste o sagre stesse, sono considerate trattenimenti ai sensi dell'art. 69 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e pertanto soggette alla sola autorizzazione amministrativa rilasciata dai comuni ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. I titoli di partecipazione alle operazioni predette devono essere contrassegnati a cura del promotore, senza obbligo di timbratura o punzonatura da parte dell'intendenza di finanza. Entro quindici giorni dalla chiusura della vendita delle cartelle della tombola e dei biglietti della pesca di beneficenza, il promotore dovrà presentare all'intendenza di finanza una dichiarazione sui risultati dell'operazione, allegando la quietanza di versamento della tassa di lotteria dovuta nella misura del 10 per cento sull'ammontare lordo della somma ricavata. Non si applicano alle operazioni di cui al presente comma gli articoli 41 del presente decreto e 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano alle sottoscrizioni ed offerte di denaro con estrazione di premi, promosse, per l'autofinanziamento o per il finanziamento dei propri organi

di stampa, dai partiti politici rappresentati nel Parlamento o nei consigli regionali purché svolte nell'ambito di manifestazioni locali organizzate dai partiti stessi."

- Si trascrive il testo dell'art. 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica):

"4. Con regolamento da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'interno, si procede alla revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio nonché delle manifestazioni di sorte locali di cui agli articoli 39 e 62 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1933, n. 973, con contestuale abrogazione delle citate norme e di ogni altra che risulti in contrasto con la nuova disciplina, secondo i seguenti principi:

a) revisione dei requisiti, delle condizioni e delle modalità per lo svolgimento dei concorsi, delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali, con particolare riguardo all'individuazione dei soggetti promotori, alla durata delle sole operazioni a premio, alla natura dei premi, ai meccanismi e alle modalità di effettuazione, alle forme di controllo delle singole iniziative;

b) previsione della possibilità di effettuare le operazioni di cui all'art. 44, secondo comma, lettera a) del citato regio decreto-legge n. 1933 del 1938, anche da più ditte in associazione tra loro;

abolizione dell'autorizzazione allo svolgimento dei concorsi, delle operazioni a premio e delle manifestazioni di sorte locali e definizione di eventuali modalità di comunicazione preventiva dei concorsi e delle operazioni a premio e delle manifestazioni di sorte locali, da parte dei promotori;

previsione, per i concorsi a premio, della devoluzione alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale dei premi non assegnati e non richiesti;

c) attribuzione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dei poteri di controllo sui concorsi e sulle operazioni a premio e di divieto dello svolgimento dei medesimi, nei casi di fondato pericolo di lesione della pubblica fede e della parità di trattamento e di opportunità per tutti i partecipanti, di turbamento della concorrenza e del mercato, di elusione del monopolio statale dei giochi e delle scommesse per la mancanza di reali scopi promozionali, con contestuale adeguamento delle relative strutture amministrative e dotazioni organiche anche a valere sul personale già assegnato temporaneamente al Ministero senza ulteriori gravami per i soggetti promotori;

d) attribuzione ai comuni del potere di vigilanza sullo svolgimento delle manifestazioni di sorte locali e alle prefetture del potere di vietarne lo svolgimento nei casi di mancanza dei requisiti e delle condizioni di cui alla lettera a)."

- Si trascrive il testo dell'art. 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le

norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari."

- Si trascrive il testo dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed altri enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa):

"Art. 11. – 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999, uno o più decreti legislativi diretti a:

a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonché di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo;

b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, le istituzioni di diritto privato e le società per azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale;

c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;

d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore di ricerca scientifica e tecnologica nonché gli organismi operanti nel settore stesso.

2. I decreti legislativi sono emanati previo parere della Commissione di cui all'articolo, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi. Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.

4. Anche al fine di conformare le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, alle disposizioni della presente legge recanti principi e criteri direttivi per i decreti legislativi da emanarsi ai sensi del presente capo, ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono essere emanate entro il 31 ottobre 1998. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi di cui all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a partire dal principio della separazione tra compiti e responsabilità di direzione politica e compiti e responsabilità di direzione delle amministrazioni, nonché, ad integrazione, sostituzione o modifica degli stessi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) completare l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la conseguente estensione al lavoro pubblico delle disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro privato nell'impresa; estender il regime di diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche, mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'art. 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui alla lettera a), l'istituzione di un ruolo unico interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, articolato in modo da garantire la necessaria specificità tecnica;

c) semplificare e rendere più spedite le procedure di contrattazione collettiva; riordinare e potenziare l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) cui è conferita la rappresentanza negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;

d) prevedere che i decreti legislativi e la contrattazione possano distinguere la disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza del ruolo sanitario di cui all'art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e successive modificazioni, e stabiliscano altresì una distinta disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano qualificate attività professionali, implicanti l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di ricerca;

e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni, attraverso loro istanze associative o rappresentative, possano costituire un comitato di settore;

f) prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta, limitatamente alla certificazione delle compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'art. 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla Corte dei conti, che può richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna certificazione contrattuale, con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti si pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il quale la certificazione si intende effettuata; prevedere che il testo dell'accordo siano trasmessi al comitato di settore e), nel caso di amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato di sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere completate entro il termine di quaranta giorni dalla data di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;

g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera a), tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorché concernenti in via incidentale atti amministrativi presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo:

misure organizzative e processuali anche di carattere generale atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso;

procedure stragiudiziali di conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale estensione della giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali consequenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, in regime processuale transitorio per i procedimenti pendenti;

h) prevedere procedure facoltative di consultazione delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro;

i) prevedere la definizione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione e le modalità di raccordo con la disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari, nonché l'adozione di codici di comportamento da parte delle singole amministrazioni pubbliche;

prevedere la costituzione da parte delle singole amministrazioni di organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei codici e le modalità di raccordo degli organismi stessi con il Dipartimento della funzione pubblica.

4-bis. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

5. Il termine di cui all'art. 2, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è riaperto fino al 31 luglio 1997.

6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni dell'art. 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla lettera e) le parole: "ai dirigenti generali ed equiparati sono soppresse; alla lettera i) le parole: "prevedere che nei limiti di cui alla lettera b) la contrattazione sia nazionale e decentrata sono sostituite dalle seguenti:

"prevedere che la struttura della contrattazione, le aree di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano definiti in coerenza con quelli del settore privato, la lettera q) è abrogata; alla lettera t) dopo le parole "concorsi unici per profilo professionale sono inserite le seguenti: "da espletarsi a livello regionale .

7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Sono fatti salvi i procedimenti concorsuali per i quali sia stato già pubblicato il bando di concorso."

Nota all'art. 1:

- Si riporta il testo degli articoli 1989, 1990, 1991 del codice civile:

"Art. 1989 (*Promessa al pubblico*). - Colui che, rivolgendosi al pubblico, promette una prestazione a favore ai cui si trovi in una determinata situazione o compia una determinata azione, è vincolato dalla promessa non appena questa è resa pubblica.

Se alla promessa non è apposto un termine, o questo non risulta dalla natura o dallo scopo della medesima, il vincolo del promittente cessa, qualora entro l'anno dalla promessa non gli sia stato comunicato l'avveramento della situazione o il compimento dell'azione prevista nella promessa."

"Art. 1990 (*Revoca della promessa*). - La promessa può essere revocata prima della scadenza

del termine indicato dall'articolo precedente solo per giusta causa, purché la revoca sia resa pubblica nella stessa forma della promessa o in forma equivalente.

In nessun caso la revoca può avere effetto se la situazione prevista nella promessa si è già verificata o se l'azione è già stata compiuta."

"Art. 1991 (Cooperazione di più persone). - Se l'azione è stata compiuta da più persone separatamente oppure se la situazione è comune a più persone, la prestazione promessa, quando è unica, spetta a colui che per primo ne ha dato notizia al promittente."

Art. 2.

Concorsi a premio

1. Sono considerati concorsi a premio le manifestazioni pubblicitarie in cui l'attribuzione dei premi offerti, ad uno o più partecipanti ovvero a terzi, anche senza alcuna condizione di acquisto o vendita di prodotti o servizi, dipende:

a) dalla sorte, sia che l'estrazione dei vincitori sia organizzata appositamente, sia che si faccia riferimento ad altra estrazione o ad altra designazione che dipende comunque dalla sorte;

b) da qualsiasi congegno, macchina od altro, le cui caratteristiche consentano di affidare unicamente all'alea la designazione del vincitore o dei vincitori dei premi promessi;

c) dall'abilità o dalla capacità dei concorrenti chiamati ad esprimere giudizi o pronostici relativi a determinate manifestazioni sportive, letterarie, culturali in genere o a rispondere a quesiti o ad eseguire lavori la cui valutazione è riservata a terze persone o a speciali commissioni;

d) dall'abilità o dalla capacità dei concorrenti di adempiere per primi alle condizioni stabilite dal regolamento, purché le modalità dell'assegnazione dei premi siano oggettivamente riscontrabili e i concorrenti che non risultino vincitori possano partecipare all'assegnazione di ulteriori premi.

Art. 3.

Operazioni a premio

1. Sono considerate operazioni a premio, anche se il destinatario del premio è un soggetto diverso dall'acquirente il prodotto o servizio promosso, le manifestazioni pubblicitarie che prevedono:

a) le offerte di premi a tutti coloro che acquistano o vendono un determinato quantitativo di prodotti o di servizi e ne offrono la documentazione raccogliendo e consegnando un certo numero di prove documentali di acquisto, anche su supporto magnetico;

b) le offerte di un regalo a tutti coloro che acquistano o vendono un determinato prodotto o servizio.

2. Sono considerate operazioni a premio anche quelle nelle quali, all'acquirente di uno o più prodotti o servizi promozionati, viene offerta in premio la possibilità di ottenere, dietro presentazione di un numero predeterminato di prove di acquisto e mediante un contributo di spesa, un diverso prodotto o servizio a prezzo scontato. Il contributo richiesto non deve essere superiore al 75 per cento del costo del prodotto o servizio, sostenuto dalla ditta promotrice, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Il premio consiste nello sconto di prezzo rappresentato dalla differenza tra il valore normale del bene offerto e il contributo richiesto.

Art. 4.

P r e m i

1. I premi messi in palio consistono in beni, servizi, sconti di prezzo e documenti di legittimazione di cui all'articolo 2002 del codice civile, suscettibili di valutazione economica, assoggettati all'imposta sul valore aggiunto o alla relativa imposta sostitutiva, escluso il denaro, i titoli dei prestiti pubblici e privati, i titoli azionari, le quote di capitale societario e dei fondi comuni di investimento e le polizze di assicurazione sulla vita. I premi, inoltre, sono costituiti anche da giocate del lotto o da biglietti delle lotterie nazionali.

2. I soggetti promotori di manifestazioni i cui premi sono costituiti da giocate del lotto effettuano le giocate stesse presso le ricevitorie del lotto e consegnano direttamente le bollette ai promissari. I soggetti stessi possono, altresì, offrire in premio il rimborso, totale o parziale, delle giocate del lotto già effettuate e non risultate vincenti.

3. Se i premi sono costituiti da biglietti delle lotterie nazionali gestite dallo Stato, i soggetti promotori offrono i biglietti interi ai promissari, non essendo consentito di frazionare il prezzo dei biglietti stessi. L'assegnazione dei biglietti interi può essere effettuata anche mediante estrazione a sorte o con altri sistemi analoghi.

Nota all'art. 4:

- Si trascrive il testo dell'art. 2002 del codice civile:

"Art. 2002 (Documenti di legittimazione e titoli impropri). - Le norme di questo titolo non si applicano ai documenti che servono solo a identificare l'avente diritto alla prestazione, o a consentire il trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione".

Art. 5.

Soggetti promotori delle manifestazioni a premio

1. I concorsi e le operazioni a premio sono effettuati soltanto da imprese produttrici o commerciali fornitrici o distributrici dei beni o dei servizi promozionati e dalle organizzazioni rappresentative dell'associazionismo economico tra imprese costituite sotto forma di consorzi e di società anche cooperative.

2. I concorsi e le operazioni a premio sono effettuati anche da imprese non residenti nel territorio nazionale, per il tramite di un rappresentante residente nel territorio dello Stato, nominato con le modalità e gli effetti di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

3. I soggetti promotori possono delegare agenzie di promozione od operatori professionali a rappresentarli in tutti gli adempimenti relativi alle manifestazioni, compresa la domiciliazione e la conservazione di tutta la documentazione nel territorio dello Stato, nonché a prestare la cauzione di cui all'articolo 7.

4. In caso di manifestazione effettuata da due o più soggetti, gli stessi sono responsabili in solido per le obbligazioni assunte nei confronti dei promissari e per il pagamento delle sanzioni dovute. La responsabilità solidale non si estende ai rivenditori dei prodotti o dei servizi promozionati che non hanno concorso all'organizzazione della manifestazione.

Nota all'art. 5:

- Si trascrive il testo dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:

"Art. 17. - L'imposta è dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili, i quali devono versarla all'erario, cumulativamente per tutte le operazioni effettuate e al netto della detrazione prevista nell'art. 19, nei modi e nei termini stabiliti nel titolo secondo.

Gli obblighi ed i diritti derivanti dall'applicazione del presente decreto relativamente ad operazioni effettuate nel territorio dello Stato da o nei confronti di soggetti non residenti e senza sta-

bile organizzazione in Italia, possono essere adempiuti o esercitati, nei modi ordinari, da un rappresentante residente nel territorio dello Stato e nominato nelle forme di cui al terzo comma dell'art. 53, il quale risponde in solido con il rappresentato degli obblighi derivanti dall'applicazione del presente decreto. La nomina del rappresentante deve essere comunicata all'altro contraente anteriormente all'effettuazione dell'operazione.

La disposizione si applica anche relativamente alle operazioni, imponibili ai sensi dell'art. 7, quarto comma, lettera f), effettuate da soggetti domiciliati, residenti o con stabili organizzazioni operanti nei territori esclusi a norma del primo comma, lettera a), dello stesso art. 7.

In mancanza di un rappresentante nominato ai sensi del comma precedente, gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti residenti all'estero, nonché gli obblighi relativi alle prestazioni di servizi di cui al n. 2) dell'art. 3, rese da soggetti residenti nello Stato, devono essere adempiuti dai cessionari o committenti che acquistino beni o utilizzino i servizi nell'esercizio di imprese, arti o professioni. La disposizione non si applica relativamente alle operazioni imponibili ai sensi dell'art. 7, quarto comma, lettera f), fatte da soggetti domiciliati o residenti o con stabili organizzazioni operanti nei territori esclusi a norma del primo comma dello stesso articolo. Le disposizioni del secondo e del terzo comma non si applicano per le operazioni effettuate da o nei confronti di stabili organizzazioni in Italia di soggetti residenti all'estero. In deroga al primo comma, per le cessioni imponibili di oro da investimento di cui all'art. 10, n. 11), nonché per le cessioni di materiale d'oro e per quelle di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. La fattura emessa dal cedente senza addebito di imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 21 e seguenti e con l'indicazione della norma di cui al presente comma, deve essere integrata dal cessionario con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro di cui all'art. 25.".

Art. 6.

Esclusioni

1. Non si considerano concorsi e operazioni a premio:

a) i concorsi indetti per la produzione di opere letterarie, artistiche o scientifiche, nonché per la presentazione di progetti o studi in ambito commerciale o industriale, nei quali il conferimento del premio all'autore dell'opera prescelta ha carattere di corrispettivo di prestazione d'opera o rappresenta il riconoscimento del merito personale o un titolo d'incoraggiamento nell'interesse della collettività;

b) le manifestazioni nelle quali è prevista l'assegnazione di premi da parte di emittenti radiotelevisive a spettatori presenti esclusivamente nei luoghi ove si

svolgono le manifestazioni stesse, sempreché l'iniziativa non sia svolta per promuovere prodotti o servizi di altre imprese;

c) le operazioni a premio con offerta di premi o regali costituiti da sconti sul prezzo dei prodotti e dei servizi dello stesso genere di quelli acquistati o da sconti su un prodotto o servizio di genere diverso rispetto a quello acquistato, a condizione che gli sconti non siano offerti al fine di promuovere quest'ultimo, o da quantità aggiuntive di prodotti dello stesso genere;

d) le manifestazioni nelle quali i premi sono costituiti da oggetti di minimo valore, sempreché la corresponsione di essi non dipenda in alcun modo dalla natura o dall'entità delle vendite alle quali le offerte stesse sono collegate;

e) le manifestazioni nelle quali i premi sono destinati a favore di enti od istituzioni di carattere pubblico o che abbiano finalità eminentemente sociali o benefiche.

Art. 7.

Cauzione

1. Al fine di garantire l'effettiva corresponsione dei premi promessi, i soggetti che intendono svolgere una manifestazione a premio prestano cauzione in misura pari:

a) in caso di concorsi, al valore complessivo dei premi promessi determinato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o della relativa imposta sostitutiva o sulla base del prezzo dei biglietti delle lotterie nazionali e delle giocate del lotto;

b) in caso di operazioni, al 20 per cento del valore complessivo dei premi di cui alla lettera a); la cauzione non è dovuta qualora il premio sia corrisposto all'atto dell'acquisto del prodotto o del servizio promosso.

2. Nei casi in cui non sia possibile stabilire sin dall'origine il valore complessivo dei premi da assegnare, lo stesso è determinato in via presuntiva sulla base dei risultati di analoghe manifestazioni effettuate in precedenza e della stima delle vendite attese dei beni o dei servizi promozionati e delle adesioni dei promissari calcolate in base a criteri statistici. La cauzione prestata va adeguata qualora, in base all'andamento della manifestazione, l'importo originario si riveli non sufficiente a garantire la corresponsione dei premi.

3. La cauzione è prestata a favore del Ministero delle attività produttive ed ha scadenza non inferiore ad un anno dalla conclusione della manifestazione. La

cauzione è prestata mediante deposito in denaro o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, presso la tesoreria provinciale ovvero mediante fidejussione bancaria o assicurativa in bollo con autentica della firma del fidejussore. Se entro il detto termine di scadenza non è richiesto dal Ministero delle attività produttive l'incameramento della cauzione, la stessa si intende svincolata. Per i concorsi a premio la cauzione si intende svincolata, anche prima del termine di scadenza, trascorsi centottanta giorni dalla data di trasmissione al Ministero delle attività produttive del processo verbale di chiusura della manifestazione, di cui all'articolo 9.

4. Il Ministero delle attività produttive dispone l'incameramento della cauzione qualora:

- a) in caso di concorsi, dal verbale redatto dal notaio o dal funzionario di cui all'articolo 9, risultino commesse violazioni relative alla consegna dei premi;
- b) in caso di operazioni, accerti, d'ufficio o a seguito di denuncia presentata dai partecipanti, la mancata corresponsione dei premi promessi.

Art. 8.

Manifestazioni vietate

1. Non è consentito lo svolgimento di manifestazioni a premio, quando:

- a) il congegno dei concorsi e delle operazioni a premio non garantisce la pubblica fede e la parità di trattamento e di opportunità per tutti i partecipanti, in quanto consente al soggetto promotore o a terzi di influenzare l'individuazione dei vincitori oppure rende illusoria la partecipazione alla manifestazione stessa;
- b) vi è elusione del monopolio statale dei giochi e delle scommesse per la mancanza di reali scopi promozionali, in quanto il prezzo richiesto è superiore al valore commerciale del bene il cui acquisto costituisce il presupposto per la partecipazione alla manifestazione a premio;
- c) vi è turbamento della concorrenza e del mercato in relazione ai principi comunitari;
- d) vi è lo scopo di favorire la conoscenza o la vendita di prodotti per i quali sono previsti, da disposizioni legislative, divieti alla pubblicità o altre forme di comunicazione commerciale.

Per i beni e servizi la cui pubblicità è vincolata, da disposizioni legislative, ad autorizzazioni o comunicazioni preventive, le manifestazioni a premio sono svolte solo dopo aver ottenuto il provvedimento di autorizzazione ovvero sono state effettuate le comunicazioni preventive;

e) vi sono violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento, tranne quelle di cui all'articolo 10, comma 1.

2. In caso di svolgimento di manifestazioni a premio vietate ai sensi del comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 124, comma 1, del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, come sostituito dall'articolo 19, comma 5, lettera c), della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 124, commi 2 e 3, del citato regio decreto-legge n. 1933 del 1938.

Nota all'art. 8:

- Si trascrive il testo dell'art. 124, commi 1, 2 e 3 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933:

"In caso di effettuazione di concorsi ed operazioni a premio di cui è vietato lo svolgimento si applica la sanzione amministrativa da uno a tre volte l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto dovuta e comunque non inferiore a cinque milioni di lire. La sanzione è raddoppiata nel caso in cui i concorsi e le operazioni a premio siano continuati quando ne è stato vietato lo svolgimento. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone che sia data notizia al pubblico, a spese del soggetto promotore e attraverso i mezzi di informazione individuati dal Ministero stesso, dell'avvenuto svolgimento della manifestazione vietata. In caso di effettuazione di concorsi a premio senza invio della comunicazione si applica la sanzione da quattro a venti milioni di lire. La sanzione è ridotta del cinquanta per cento nel caso in cui la comunicazione sia stata inviata successivamente all'inizio del concorso, ma prima che siano state constatate eventuali violazioni.

In caso di effettuazione del concorso con modalità difformi da quelle indicate nella comunicazione si applica la sanzione amministrativa da due a dieci milioni di lire."

Art. 9.

Individuazione dei vincitori dei concorsi a premio

1. Nei concorsi a premio ogni fase dell'assegnazione dei premi è effettuata, con relativo onere a carico dei soggetti promotori, alla presenza di un notaio o del responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica competente per territorio di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, o di un suo delegato; se il congegno utilizzato per l'assegnazione dei premi

richiede particolari conoscenze tecniche, il notaio o il pubblico ufficiale è affiancato da un esperto che rende apposita perizia.

2. In caso di inserimento di tagliandi o altri elementi vincenti tra quelli non vincenti, i soggetti promotori rendono una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestando che la detta operazione è effettuata in conformità a quanto previsto nel regolamento del concorso.

3. Il notaio o il funzionario verifica la prestazione della cauzione e attesta l'autenticità delle firme apposte sulle dichiarazioni dei soggetti delegati a rappresentare le ditte promotrici, relative all'effettiva consegna dei premi ai vincitori e alla eventuale devoluzione degli stessi alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

4. Il notaio o il responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica redige processo verbale delle operazioni di cui ai commi 1, 2 e 3; detto processo verbale, compilato secondo lo schema tipo predisposto dal Ministero delle attività produttive, è trasmesso allo stesso Ministero.

Note all'art. 9:

- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001.
- Il testo del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed altri enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1998.
- Si trascrive il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460:

"Art. 10. – Organizzazioni non lucrative di utilità sociale

1. Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) le associazioni i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma di atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedano espressamente:

a) lo svolgimento di uno o più dei seguenti settori:

- 1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
- 2) assistenza sanitaria;
- 3) beneficenza;
- 4) istruzione;
- 5) formazione;
- 6) sport dilettantistico;
- 7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

- 8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani speciali e pericolosi di cui all'art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
- 9) promozione della cultura e dell'arte;
- 10) tutela dei diritti civili;
- 11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- b) l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
- c) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
- d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- f) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
- h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

2. Si intende che vengono perseguite finalità di solidarietà sociale quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attività statuarie nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei diritti civili non sono rese nei confronti di soci, associati o partecipanti o degli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, ma dirette ad arrecare benefici a:

- a) persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
- b) componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.

3. Le finalità di solidarietà sociale s'intendono realizzate anche quando tra i beneficiari delle attività statuarie vi siano i propri soci, associati o partecipanti o degli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, se costoro si trovano nelle condizioni di svantaggio di cui alla lettera a) del comma 2.

4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e 3, si considerano comunque inerenti a finalità di solidarietà sociale le attività statuarie istituzionali svolte nei settori della assistenza sociale e sociosanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n.

1409, della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente con esclusione delle attività, esercitate abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, della ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidate ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché le attività di promozione della cultura e dell'arte per i quali sono riconosciuti apporti economici da parte dell'amministrazione centrale dello Stato.

5. Si considerano direttamente connesse a quelle istituzionali le attività statuarie di assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti civili, di cui ai numeri 2, 4), 5), 6), 9) e 10) del comma 1, lettera a), svolte in assenza delle condizioni previste ai commi 2 e 3, nonché le attività accessorie per natura a quelle statuarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse. L'esercizio delle attività connesse è consentito a condizione che, in ciascun esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori elencati alla lettera a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66 per cento delle spese complessive dell'organizzazione.

6. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione:

a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità. Sono fatti salvi, nel caso delle attività svolte nei settori di cui ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1, i vantaggi accordati ai soci, associati o partecipanti ed ai soggetti che effettuano erogazioni liberali, ed ai loro familiari, aventi significato puramente onorifico e valore economico modico;

b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni;

d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;

e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.

7. Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 1 non si applicano alle fondazioni, e quelle delle lettere h) ed i) del medesimo comma 1 non si applicano agli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.

8. Sono in ogni caso considerate ONLUS, nel rispetto della loro struttura e delle loro finalità, gli organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e le coopera-

tive sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, che abbiano la base sociale formata per il cento per cento da cooperative sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266 del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991.

9. Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'art. 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, sono considerati ONLUS limitatamente all'esercizio delle attività elencate alla lettera a) del comma 1; fatta eccezione per la prescrizione di cui alla lettera c) del comma 1, agli stessi enti e associazioni si applicano le disposizioni anche agevolative del presente decreto, a condizione che per tali attività siano tenute separatamente le scritture contabili previste all'art. 20-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'art. 25, comma 1.

10. Non si considerano in ogni caso ONLUS gli enti pubblici, le società commerciali diverse da quelle cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, i partiti e i movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria."

Art. 10.

Adempimenti dei promotori

1. I soggetti che intendono svolgere un concorso a premio ne danno comunicazione, prima dell'inizio, al Ministero delle attività produttive mediante compilazione e trasmissione di apposito modulo, dallo stesso predisposto, fornendo altresì il regolamento del concorso nonché la documentazione comprovante l'avvenuto versamento della cauzione. Se il concorso è effettuato da due o più soggetti, la comunicazione è presentata da uno solo di essi o da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 3.

2. Eventuali modifiche al regolamento dei concorsi sono notificate al Ministero delle attività produttive con le stesse modalità della comunicazione del regolamento medesimo. È vietato pubblicizzare e svolgere concorsi a premio in difformità dal regolamento, e sue eventuali modifiche, depositato presso il Ministero delle attività produttive.

3. I soggetti che intendono svolgere una operazione a premio redigono un apposito regolamento, autocertificato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal rappresentante legale della ditta promotrice, che è conservato presso la sede di quest'ultima per tutta la durata della manifestazione e per i dodici mesi successivi alla sua conclusione. Le stesse modalità sono osservate in caso di eventuali modifiche al regolamento.

4. In caso di concorsi e operazioni a premio, la promessa resa nota al pubblico può essere modificata se le modifiche non ledono i diritti acquisiti dai promissari e sono portate a conoscenza degli interessati con le stesse modalità della promessa originaria o in forme equivalenti.

5. Nei concorsi a premio, i premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, sono devoluti a organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

Art. 11.

Regolamento delle manifestazioni a premio e materiale pubblicitario

1. Il regolamento delle operazioni e dei concorsi a premio è messo a disposizione del consumatore per una corretta informazione. Esso contiene l'indicazione del soggetto o dei soggetti promotori, della durata, dell'ambito territoriale, delle modalità di svolgimento della manifestazione, della natura e del valore indicativo dei singoli premi messi in palio, del termine della consegna degli stessi, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, comma 5, alle quali devolvere i premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati.

2. Il materiale promozionale o informativo della manifestazione, se non contiene o non è accompagnato dal regolamento della manifestazione, riporta almeno le condizioni di partecipazione, la durata della manifestazione nonché, per i concorsi a premio, il valore complessivo dei premi messi in palio.

3. Sono consentiti messaggi pubblicitari che, in relazione alle diverse caratteristiche dei mezzi audiovisivi e degli spazi utilizzati, non contengono tutte le indicazioni richieste, fatto salvo l'obbligo di rinvio specifico al regolamento, con indicazione delle modalità di acquisizione o di consultazione dello stesso da parte dei promissari.

Art. 12.

Controllo delle manifestazioni a premio

1. Il Ministero delle attività produttive esercita l'attività di controllo sui concorsi e sulle operazioni a premio. Tale attività è svolta d'ufficio a campione, ovvero su segnalazione di soggetti interessati.

2. Fermo restando quanto previsto in materia di sanzioni dall'articolo 124 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, e modificato dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, se vengono segnalate o individuate manifestazioni in corso che si presumono in sede istruttoria vietate ai sensi dell'articolo 8, il Ministero delle attività produttive assegna al soggetto promotore quindici giorni di tempo per presentare le proprie controdeduzioni. Entro sessanta giorni dalla predetta richiesta il Ministero, se ravvisa la sussistenza di una o più violazioni, adotta, con decreto motivato, un provvedimento di immediata cessazione della manifestazione.

Nota all'art. 12:

- Il testo dell'art. 124 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, è stato già riportato nelle note all'art. 8.

Titolo II

MANIFESTAZIONI DI SORTE LOCALI

Art. 13.

Ambito applicativo

1. È vietata ogni sorta di lotteria, tombola, riffa e pesca o banco di beneficenza, nonché ogni altra manifestazione avente analoghe caratteristiche. Ferma restando la vigente disciplina in materia di lotterie nazionali, sono, tuttavia, consentite:

- a) le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza, promossi da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, se dette manifestazioni sono necessarie per far fronte alle esigenze finanziarie degli enti stessi;
- b) le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza, organizzate dai partiti o movimenti politici di cui alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, purché svolte nell'ambito di manifestazioni locali organizzate dagli stessi. In caso di svolgimento al di fuori delle dette manifestazioni locali si applicano le disposizioni previste per i soggetti di cui alla lettera a);

- c) le tombole effettuate in ambito familiare e privato, organizzate per fini prettamente ludici.

2. Ai fini della disposizione di cui alla lettera a) del comma 1:

- a) per lotterie s'intende la manifestazione di sorte effettuata con la vendita di biglietti staccati da registri a matrice, concorrenti ad uno o più premi secondo l'ordine di estrazione. La lotteria è consentita se la vendita dei biglietti è limitata al territorio della provincia, l'importo complessivo dei biglietti che possono emettersi, comunque sia frazionato il prezzo degli stessi, non supera la somma di lire 100.000.000, pari ad euro 51.645,69, e i biglietti sono contrassegnati da serie e numerazione progressive;
- b) per tombola s'intende la manifestazione di sorte effettuata con l'utilizzo di cartelle portanti una data quantità di numeri, dal numero 1 al 90, con premi assegnati alle cartelle nelle quali, all'estrazione dei numeri, per prime si sono verificate le combinazioni stabilite. La tombola è consentita se la vendita delle cartelle è limitata al comune in cui la tombola si estrae e ai comuni limitrofi e le cartelle sono contrassegnate da serie e numerazione progressiva. Non è limitato il numero delle cartelle che si possono emettere per ogni tombola, ma i premi posti in palio non devono superare, complessivamente, la somma di lire 25.000.000, pari ad euro 12.911,42;
- c) per pesche o banchi di beneficenza s'intendono le manifestazioni di sorte effettuate con vendita di biglietti, le quali, per la loro organizzazione, non si prestano per la emissione dei biglietti a matrice, una parte dei quali è abbinata ai premi in palio. Le pesche o i banchi di beneficenza sono consentiti se la vendita dei biglietti è limitata al territorio del comune ove si effettua la manifestazione e il ricavato di essa non eccede la somma di lire 100.000.000, pari ad euro 51.645,69.

3. È vietata la vendita dei biglietti e delle cartelle a mezzo di ruote della fortuna o con altri sistemi analoghi. I premi delle manifestazioni di cui alle lettere a) e c) del comma 2, consistono solo in servizi e in beni mobili, esclusi il denaro, i titoli pubblici e privati, i valori bancari, le carte di credito ed i metalli preziosi in verghe.

Nota all'art. 13:

- Il testo della legge 2 gennaio 1997, n. 2, norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1997.

Art. 14.

Adempimenti dei promotori e controlli

1. I rappresentanti legali degli enti organizzatori delle manifestazioni ne danno comunicazione, almeno trenta giorni prima, al Prefetto competente e al Sindaco del comune in cui è effettuata l'estrazione. Eventuali variazioni delle modalità di svolgimento della manifestazione sono comunicate ai predetti organi in tempo utile per consentire l'effettuazione dei controlli.

2. Alla comunicazione di cui al comma 1, va allegata la seguente documentazione:

a) per le lotterie, il regolamento nel quale sono indicati la quantità e la natura dei premi, la quantità ed il prezzo dei biglietti da vendere, il luogo in cui vengono esposti i premi, il luogo ed il tempo fissati per l'estrazione e la consegna dei premi ai vincitori;

b) per le tombole:

1) il regolamento con la specificazione dei premi e con l'indicazione del prezzo di ciascuna cartella;

2) la documentazione comprovante l'avvenuto versamento della cauzione in misura pari al valore complessivo dei premi promessi, determinato in base al loro prezzo di acquisto o in mancanza al valore normale degli stessi. La cauzione è prestata a favore del comune nel cui territorio la tombola si estrae ed ha scadenza non inferiore a tre mesi dalla data di estrazione. La cauzione è prestata mediante deposito in denaro o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, presso la Tesoreria provinciale o mediante fidejussione bancaria o assicurativa in bollo con autentica della firma del fidejussore.

3. Per le pesche o banchi di beneficenza l'ente organizzatore indica nella comunicazione di cui al comma 1 il numero dei biglietti che intende emettere ed il relativo prezzo.

4. Il Prefetto vieta lo svolgimento delle manifestazioni in mancanza:

a) delle condizioni previste dal presente regolamento;

b) della necessità di ricorrere allo svolgimento della manifestazione per far fronte alle esigenze finanziarie dell'ente promotore, diverso dai partiti e movimenti politici di cui alla legge 2 gennaio 1997, n. 2.

5. I comuni effettuano il controllo sul regolare svolgimento delle manifestazioni di sorte locali e sono l'autorità competente a ricevere il rapporto e a cui pervengono i proventi delle sanzioni.

Alle manifestazioni di sorte locali si applicano le sanzioni di cui al regio decreto-

legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, da ultimo modificato dall'articolo 19, comma 5, lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

6. La serie e la numerazione progressiva dei biglietti e delle cartelle è indicata nella fattura di acquisto rilasciata dallo stampatore.

7. L'estrazione della lotteria e della tombola è pubblica; le modalità della stessa sono portate a conoscenza del pubblico presso tutti i comuni interessati alla manifestazione. Nell'avviso sono indicati gli estremi della comunicazione fatta ai predetti organi, il programma della lotteria e della tombola, le finalità che ne motivano lo svolgimento nonché la serie e la numerazione dei biglietti e delle cartelle messe in vendita.

8. Per le lotterie e per le tombole un rappresentante dell'ente organizzatore provvede prima dell'estrazione a ritirare tutti i registri, nonché i biglietti o le cartelle rimaste invendute e verifica che la serie e la numerazione dei registri corrispondano a quelle indicate nelle fatture d'acquisto. I biglietti e le cartelle non riconsegnati sono dichiarati nulli agli effetti del gioco; di tale circostanza si dà atto al pubblico prima dell'estrazione.

L'estrazione è effettuata alla presenza di un incaricato del Sindaco. Di dette operazioni è redatto processo verbale del quale una copia è inviata al Prefetto ed un'altra consegnata all'incaricato del Sindaco.

9. Per le pesche o banchi di beneficenza un responsabile dell'ente promotore controlla il numero dei biglietti venduti e procede, alla presenza di un incaricato del Sindaco, alla chiusura delle operazioni redigendo il relativo processo verbale del quale una copia è inviata al Prefetto e un'altra consegnata all'incaricato del Sindaco.

10. Per le tombole, entro trenta giorni dall'estrazione, l'ente organizzatore presenta all'incaricato del sindaco la documentazione attestante l'avvenuta consegna dei premi ai vincitori. Detto incaricato, verificata la regolarità della documentazione prodotta, dispone l'immediato svincolo della cauzione. Il comune dispone l'incameramento della cauzione in caso di mancata consegna dei premi ai vincitori nel termine di cui al presente comma.

11. Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione di quelle di cui ai commi 4 e 5, si applicano con riferimento alle manifestazioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a).

Note all'art. 14:

- Per la legge 2 gennaio 1997, n. 2, si veda in nota all'art. 13.
- Per il regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, si veda nelle note alle premesse.

Titolo III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 15.

Adeguamento delle strutture organizzative e delle dotazioni organiche del Ministero delle attività produttive

1. Per l'esercizio delle funzioni attribuite dal presente regolamento al Ministero delle attività produttive, le dotazioni organiche dello stesso sono adeguate in sede di rideterminazione periodica ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, a valere sulle risorse finanziarie utilizzate dall'Agenzia delle entrate per l'esercizio delle funzioni trasferite. Alla copertura delle vacanze derivanti da tale aumento di dotazione organica si provvede prioritariamente attraverso mobilità volontaria del personale che svolge presso l'Agenzia delle entrate le funzioni oggetto di trasferimento.

2. Fino alla completa attuazione del comma 1, la Direzione generale per l'armonizzazione e la tutela del mercato del Ministero delle attività produttive, si avvale di un contingente fino a quaranta unità di personale in posizione di comando ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, da individuare, con precedenza assoluta, tra quello già utilizzato dall'Agenzia delle entrate per l'esercizio della funzione trasferita.

3. Ai medesimi fini di cui al comma 1 ed anche in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il Ministero delle attività produttive può concludere accordi con l'Unioncamere per stabilire un rapporto di collaborazione con le Camere di commercio.

Note all'art. 15:

- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400: "4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei

principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

- a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
- b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
- c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
- d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
- e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali."

- Il testo del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed altri enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1998.

Art. 16.

Abrogazioni

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si intendono abrogati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400:

a) l'articolo 39 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 122; gli articoli 40, 42, 43, 44, 46, 50, primo comma, 51, 54, 56, primo comma, 57, 58, 59 e 61 del citato regio decreto-legge n. 1933 del 1938; l'articolo 42-bis del citato regio decreto-legge n. 1933 del 1938, introdotto dalla legge 15 luglio 1950, n. 585; gli articoli 53, 55, 60 e 62 del citato regio decreto-legge n. 1933 del 1938;

b) l'articolo 7, commi 1 e 4, terzo periodo, del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384;

c) l'articolo 15 della legge 2 agosto 1982, n. 528;

d) l'articolo 8 della legge 26 marzo 1990, n. 62;

e) gli articoli da 78 a 145 del regolamento dei servizi del lotto, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077;

f) ogni altra disposizione incompatibile con quelle recate dal presente regolamento.

2. I riferimenti alle disposizioni indicate nel comma 1, contenuti in ogni altro atto normativo, si intendono fatti agli articoli da 1 a 14 del presente regolamento.

Art. 17.

Regime transitorio

1. Le disposizioni del presente regolamento, non si applicano ai concorsi e alle operazioni a premio, nonché alle manifestazioni di sorte locali la cui domanda di autorizzazione è presentata entro la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 18.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, escluse le disposizioni di cui all'articolo 15, entra in vigore il centovesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 15 del presente regolamento entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 2001

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Marzano, Ministro delle attività produttive

Scajola, Ministro dell'interno

Frattini, Ministro per la funzione pubblica

Visto, il Guardasigilli: *Castelli*

Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2001

Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 205.